
**NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO DI BANCA
MEDIOLANUM
INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLE “NORME SUI SERVIZI BANCARI E
FINANZIARI DI BANCA MEDIOLANUM”**

SEZIONE II-BIS

1 DEFINIZIONI

1.1

I termini di seguito elencati e utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato:

“**Allegato**” indica un allegato di questa Contratto come definito di seguito.

“**Area dell’Euro**” indica l’insieme degli Stati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, che hanno adottato come propria moneta l’Euro, nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo adottare l’Euro come propria moneta.

“**Chiusura della Giornata Operativa**” indica il momento di una Giornata Operativa nel quale è interrotta l’ordinaria attività della Banca.

“**Cliente al Dettaglio**” indica un Consumatore o Microimpresa, gli enti senza finalità di lucro, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale.

“**Cliente Beneficiario**” indica il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un’Operazione di Pagamento.

“**Cliente Pagatore**” indica il Cliente che autorizza l’addebito di un’Operazione di Pagamento sul proprio Conto Corrente, sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento proviene dal medesimo soggetto sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento proviene dal beneficiario dello stesso o per il suo tramite.

“**Cliente**” indica il Cliente al Dettaglio titolare del Conto Corrente e parte del Contratto e del Contratto di Conto Corrente Bancario.

“**Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento**” indica: il complesso di norme contenute in questo Contratto che disciplinano l’emissione di uno Strumento di Pagamento e l’erogazione di un Servizio di Pagamento, a debito o credito del Conto Corrente

“**Consumatore**” indica la persona fisica che, al momento della conclusione di questo Contratto, ha i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo, 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del Consumo*)^a o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo.

“**Conto Corrente**” indica il conto corrente bancario intrattenuto dal Cliente presso la Banca ed utilizzato per l’effettuazione delle Operazioni di Pagamento disciplinate dal Contratto.

“**Contratto**” indica l’insieme delle norme contenute in questa sezione Ibis costituente a sua volta parte integrante delle “Norme sui Servizi Bancari e Finanziari di Banca Mediolanum” contenute nel Contratto di Conto Corrente Bancario.

“**Contratto di Conto Corrente Bancario**” indica il contratto di conto corrente bancario intrattenuto dal Cliente con la Banca.

“**Conto di Pagamento**” indica qualsiasi conto detenuto da uno o più utilizzatori presso un Prestatore di Servizi di Pagamento per l’esecuzione di Operazioni di Pagamento.

“**D. Lgs.**” indica il decreto legislativo n. 11, del 27 gennaio 2010, con il quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella PSD.

“**Data Valuta**” indica la data di riferimento utilizzata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi ai fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento.

“**Euro**” indica la moneta avente corso legale nell’Area dell’Euro.

“**Giornata Operativa**” indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della filiale interessata, sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.

“**Identificativo Unico**” indica la combinazione di lettere o di numeri o simboli che il Cliente deve fornire alla Banca per identificare in modo certo il beneficiario di un’Operazione di Pagamento o il suo Conto di Pagamento.

“**Informazioni e Condizioni Obbligatorie**” indica le informazioni e le condizioni che devono essere fornite al Cliente prima della sottoscrizione di un contratto e, successivamente, ogni volta in cui il Cliente ne faccia richiesta alla Banca.

“**Micro-Impresa**” indica la persona giuridica che possiede i requisiti previsti dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 84, lettera b) della Direttiva 2007/64/CE^b.

“**Moneta Elettronica**” ha il significato indicato dall’articolo 1 *h-ter*, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (*Testo Unico Bancario*) o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo^c.

“**Operazione di Pagamento Attiva**” indica l’Operazione di Pagamento disposta dal Cliente Pagatore quale, ad esempio, (i) bonifico; (ii) SEPA *Credit Transfer* (SCT); (iii) giroconto (trasferimento di fondi tra conti intestati alla medesima persona ed entrambi intrattenuti presso la stessa banca); (iv) M.Av. (Incasso Mediante Avviso); (v) Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria); (vi) bollettino bancario; (vii) disposizione di pagamento ripetitiva.

“**Operazione di Pagamento Passiva**” indica l’Operazione di Pagamento disposta dal Cliente Beneficiario o da un terzo beneficiario delle stesse o per il suo tramite quale, ad esempio, (i) RID; e (ii) SEPA *Direct Debit* (SDD).

“**Operazione di Pagamento**” indica il complesso di attività disposte dal pagatore o dal beneficiario per versare, trasferire o prelevare fondi per il tramite della Banca.

“**Orario Limite**” indica gli orari di una qualsiasi Giornata Operativa oltre i quali la Banca può considerare un Ordine di Pagamento come ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva a quella in cui tale ordine è effettivamente ricevuto.

“**Ordine di Pagamento**” indica l’istruzione di un pagatore o di un beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un’Operazione di Pagamento.

“**Prestatore di Servizi di Pagamento**” indica un soggetto autorizzato a prestare Servizi di Pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi espressamente inclusa la Banca.

“**PSD**” indica la Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell’Unione Europea.

“**SEPA**” indica la Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro) è l’area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all’interno dei confini nazionali che fra i paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione all’interno della SEPA.

“**Servizio di Pagamento**” indica l’attività oggetto delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento.

“**Strumenti di Pagamento**” indica qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca, di cui si avvale il Cliente per dare alla Banca un Ordine di Pagamento.

“**Supporto Durevole**” indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui destinate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

“**Termini Massimi di Esecuzione**” indica i termini previsti dall’Articolo 9

“**Testo Unico Bancario**” indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

“**Unione Europea**” indica l’insieme degli Stati membri che attualmente aderiscono all’Unione Europea nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo aderirvi.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 La presente sezione II BIS, insieme alle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento, disciplina termini, condizioni e conseguenti diritti e obblighi del Cliente e della Banca connessi all'erogazione di uno o più Servizi di Pagamento ed alle Operazioni di Pagamento che, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 2.2 - soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- (a) anche il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento (se diverso dalla Banca) è situato nella Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri paesi identificati di volta in volta;
- (b) il Servizio di Pagamento o l'Operazione di Pagamento sono effettuati in Euro, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente alla Area dell'Euro, nella valuta ufficiale di Islanda, Norvegia, Liechtenstein o di altri paesi identificati di volta in volta.

A titolo esemplificativo, le norme di cui alla presente sezione II BIS non trovano pertanto applicazione in riferimento ai pagamenti effettuati esclusivamente in contante direttamente dal pagatore beneficiario senza alcuna intermediazione, alle operazioni che rientrano nell'ambito dei servizi resi per il tramite di altre aziende di Credito o Società Convenzionate e alle operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei: assegni, titoli cambiari, vaglia postali.

2.2 Le disposizioni contenute nell'Articolo 10 si applicano ai Servizi di Pagamento e alle connesse Operazioni di Pagamento disposte o ricevute dal Cliente anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento non è situato nell'Unione Europea.

2.3 Le disposizioni contenute nel presente Contratto - limitatamente all'oggetto dal medesimo disciplinato - s'intendono prevalenti se incompatibili con eventuali norme contenute nelle restanti sezioni del Contratto di Conto Corrente Bancario (rif. Norme che regolano i Servizi Bancari e Finanziari di Banca Mediolanum) salvo diversamente stabilito.

3 INFORMAZIONI PRELIMINARI E ACCESSIBILITÀ DEL CONTRATTO

3.1 Il Cliente ha diritto di ricevere in tempo utile e, in ogni caso, prima della modifica del Contratto, le Informazioni e Condizioni Obbligatorie su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole.

3.2 Se il Contratto è concluso utilizzando tecniche di comunicazione a distanza che non permettono alla Banca di fornire al Cliente prima della firma del Contratto, le Informazioni e Condizioni Obbligatorie, il Cliente ha il diritto di ricevere tali informazioni su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole immediatamente dopo la conclusione del Contratto e delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento.

3.3 Ai fini dei precedenti Articoli 3.1 e 3.2 è sufficiente che il Cliente abbia ricevuto, o gli sia stata messa disposizione, una copia del Contratto.

3.4 Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia del Contratto e delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento ovvero delle Informazioni e Condizioni Obbligatorie, che dovranno essere messi a sua disposizione dalla Banca su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole.

3.5 La Banca deve fornire al Cliente le Informazioni e Condizioni Obbligatorie a titolo gratuito.

4 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

4.1 Prima dell'effettuazione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Cliente Pagatore ha diritto di richiedere alla Banca le seguenti informazioni:

- (a) Termini Massimi di Esecuzione dell'Operazione di Pagamento;
- (b) quantificazione delle spese da corrispondere alla Banca per l'effettuazione dell'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese.

4.2 La Banca metterà a disposizione del Cliente, per il tramite del canale telematico del servizio di banca diretta telefonica, televisiva e telematica (sezione II del Contratto di Conto Corrente Bancario, di seguito anche semplicemente il "Servizio di Banca Diretta") nella propria area di accesso personale all'interno del Sito Internet della Banca, con frequenza giornaliera e in relazione a ciascuna Operazione di Pagamento del periodo di riferimento, le informazioni di seguito descritte:

- (a) In relazione a ciascuna Operazione di Pagamento effettuata dal Cliente Pagatore nel periodo di riferimento:
 - (i) un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
 - (ii) l'importo dell'Operazione di Pagamento nella valuta di addebito sul Conto Corrente;
 - (iii) l'importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese;
 - (iv) la Data Valuta dell'addebito dell'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente; e
 - (v) unicamente in caso di Operazioni di Pagamento effettuate in una valuta diversa dall'Euro, il tasso di cambio utilizzato e l'importo dell'Operazione di Pagamento dopo la conversione valutaria.
- (b) In relazione a ciascuna Operazione di Pagamento ricevuta dal Cliente Beneficiario nel periodo di riferimento:
 - (i) un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione del pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'Operazione di Pagamento;
 - (ii) l'importo dell'Operazione di Pagamento nella valuta di accredito sul Conto Corrente;
 - (iii) l'importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese;
 - (iv) la Data Valuta dell'accredito dell'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente;
 - (v) unicamente in caso di Operazione di Pagamento effettuata in una valuta diversa dall'Euro, il tasso di cambio utilizzato e l'importo dell'Operazione di Pagamento prima della conversione valutaria.

5 AUTORIZZAZIONE DI UN'OPERAZIONE DI PAGAMENTO

5.1 Un'Operazione di Pagamento Attiva è considerata autorizzata se il Cliente ha validamente manifestato il proprio consenso mediante un Ordine di Pagamento secondo le modalità convenute con la Banca (es. mediante l'utilizzo dei codici segreti di cui al Servizio di Banca Diretta, ovvero mediante la sottoscrizione di apposita modulistica messa a disposizione dalla Banca).

5.2 Un'Operazione di Pagamento Passiva è considerata autorizzata quando il Cliente Pagatore ha dato il proprio consenso secondo le modalità previste dalla Banca per l'Operazione di Pagamento Passiva (ad esempio, delega di pagamento preventiva per addebito R.I.D.).

5.3 Il Cliente deve dare alla Banca il proprio consenso all'Operazione di Pagamento, o ad una serie di Operazioni di Pagamento, prima che l'operazione, o la prima operazione della serie, sia eseguita.

5.4 Il Cliente ha il diritto di revocare il consenso relativo ad un'Operazione di Pagamento in qualsiasi momento prima che l'Ordine di Pagamento sia divenuto irrevocabile ai sensi dell'Articolo 6 che segue.

5.5 La revoca del consenso ad un'Operazione di Pagamento deve essere effettuata:

- (a) per le Operazioni di Pagamento Attive, nella forma e secondo la procedura prevista per revocare il relativo Ordine di Pagamento;
- (b) per le Operazioni di Pagamento Passive, nella forma prevista dalle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, per manifestare il consenso del Cliente Pagatore all'Operazione di Pagamento.

La revoca del consenso ad un'Operazione di Pagamento deve risultare da un documento cartaceo sottoscritto dal Cliente o, ove applicabile, deve essere documentata con una stampa del documento telematico che conferma che la Banca ha ricevuto la revoca del consenso. La revoca del consenso può altresì essere comunicata alla Banca mediante l'utilizzo dei codici segreti assegnati al Cliente secondo le modalità previste nel Servizio di Banca Diretta.

5.6 Nel caso di revoca del consenso relativa ad una serie di Operazioni di Pagamento, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di Pagamento non ancora eseguite.

6 RICEZIONE E REVOCABILITÀ DI UN ORDINE DI PAGAMENTO

6.1 Un Ordine di Pagamento è trasmesso alla Banca con le modalità indicate nella tabella dell'Allegato A o, in mancanza, nelle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento.

6.2 Un Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca quando è entrato nella disponibilità della Banca.

6.3 Il Cliente prende atto che, se l'Ordine di Pagamento è ricevuto dalla Banca in un giorno diverso da una Giornata Operativa, l'Ordine di Pagamento si intende ricevuto dalla Banca nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui è effettivamente ricevuto.

6.4 Gli Ordini di Pagamento ricevuti dalla Banca in una Giornata Operativa ma dopo l'Orario Limite indicato nella tabella dell' Allegato B sono considerati come ricevuti nella Giornata Operativa immediatamente successiva. La Banca si riserva in ogni caso la facoltà di eseguire gli Ordini di Pagamento nella medesima Giornata Lavorativa in cui li ha ricevuti.

6.5 Se il Cliente Pagatore e la Banca concordano che un Ordine di Pagamento deve essere eseguito:

(a) in un giorno determinato;

(b) all'esito di un periodo determinato; o

(c) in un determinato giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca,

l'Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca il giorno convenuto.

Se il giorno convenuto per ricevere l'Ordine di Pagamento non coincide con una Giornata Operativa, l'Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva al giorno convenuto tra il Cliente Pagatore e la Banca.

6.6 Un Ordine di Pagamento può essere revocato dal Cliente Pagatore prima che sia ricevuto dalla Banca ai sensi delle precedenti disposizioni di questo Articolo 6, salvo quanto previsto nei successivi Articoli 6.9 e 6.10.

6.7 Un Ordine di Pagamento deve essere revocato secondo le modalità convenute con la Banca (es. mediante l'utilizzo dei codici segreti di cui al Servizio di Banca Diretta).

6.8 Salvo che sia diversamente previsto nel presente Contratto e/o nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, la revoca dell'Ordine di Pagamento determina l'automatica revoca della relativa Operazione di Pagamento.

6.9 Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento:

(a) in caso di Operazione di Pagamento Passiva, dopo aver comunicato al beneficiario il consenso ad effettuare l'Operazione di Pagamento;

(b) in caso di addebito diretto, dopo l'Orario Limite - previsto per la specifica operazione di addebito diretto - della Giornata Operativa precedente il giorno concordato tra Cliente Pagatore e Banca per l'addebito dei fondi;

(c) se il Cliente Pagatore e la Banca hanno concordato che l'Ordine di Pagamento sia eseguito in un giorno determinato, all'esito di un periodo determinato, dopo l'Orario Limite della Giornata Operativa precedente il giorno concordato.

6.10 Scaduto il termine entro il quale il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento ai sensi delle precedenti disposizioni di questo Articolo 6, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il consenso della Banca. In caso di Operazione di Pagamento Passiva è necessario ottenere anche il consenso del beneficiario. Nel caso di revoca tardiva, la Banca può addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per revocare l'Ordine di Pagamento e/o l'Operazione di Pagamento Passiva.

7 RIFIUTO DI UN ORDINE DI PAGAMENTO

7.1 La Banca può rifiutare di eseguire un Ordine di Pagamento autorizzato se:

(a) l'Ordine di Pagamento non ha i requisiti previsti dal presente Contratto e dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento, incluso il caso in cui sul Conto Corrente non sono disponibili i fondi (comprensivi di eventuali spese) per eseguire l'Ordine di Pagamento;

(b) l'esecuzione è contraria a norme nazionali o comunitarie (come ad esempio i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità);

(c) il rifiuto è consentito da norme di legge o regolamentari.

7.2 In ogni caso, un Ordine di Pagamento legittimamente rifiutato si considera come non ricevuto dalla Banca.

7.3 In caso di rifiuto di un Ordine di Pagamento, la Banca comunica al Cliente Pagatore, con la modalità previste dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, secondo quanto previsto nel Contratto di Conto Corrente Bancario, con la massima sollecitudine e - in ogni caso - entro i Termini Massimi di Esecuzione dell'Operazione di Pagamento previsti dall'Articolo 9, le seguenti informazioni:

(a) l'avvenuto rifiuto di eseguire un Ordine di Pagamento;

(b) le motivazioni del rifiuto, a meno che non sussistono ragioni che impongono alla Banca di non portare tali motivazioni a conoscenza del Cliente Pagatore;

(c) la procedura per correggere gli eventuali errori materiali che hanno determinato il rifiuto dell'Ordine di Pagamento, se tali errori possono essere corretti.

In caso di rifiuto nell'esecuzione di un Ordine di Pagamento per assenza di fondi disponibili (comprensivi di eventuali spese) sul Conto Corrente, la Banca provvederà unicamente a mettere a disposizione la relativa informativa per il tramite del Servizio di Banca Diretta.

7.4 La Banca non ha l'obbligo di comunicare il rifiuto ai sensi del precedente Articolo 7.3 se tale comunicazione è contraria a norme nazionali o comunitarie.

7.5 La Banca si riserva di addebitare al Cliente Pagatore le spese effettivamente sostenute per notificare il rifiuto giustificato di un Ordine di Pagamento.

8 IDENTIFICATIVO UNICO

8.1 Il Cliente deve fornire alla Banca - nel momento in cui trasmette un Ordine di Pagamento - l'Identificativo Unico dell'Operazione di Pagamento di cui richiede l'esecuzione nella forma indicata nella tabella dell' Allegato C.

8.2 Le Banca deve eseguire l'Operazione di Pagamento in conformità all'Identificativo Unico fornito dal Cliente.

8.3 Se l'Operazione di Pagamento è eseguita in base all'Identificativo Unico fornito dal Cliente, deve essere considerata eseguita a favore del corretto beneficiario.

8.4 Se il Cliente fornisce alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo Unico, la Banca non deve verificare le ulteriori informazioni ricevute ed è responsabile unicamente per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento in base all'Identificativo Unico.

8.5 Se il Cliente ha fornito alla Banca un Identificativo Unico inesatto, la Banca non è responsabile per la mancata esecuzione o per l'esecuzione inesatta dell'Operazione di Pagamento e non si applica l'Articolo 16 che segue. Tuttavia, in tale caso, la Banca si adopera - per quanto ragionevolmente possibile - per recuperare i fondi trasferiti in modo inesatto.

8.6 La Banca addebita al Cliente le spese effettivamente sostenute per il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto.

9 TERMINI MASSIMI DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

9.1 Il Cliente Pagatore ha diritto che l'importo di un'Operazione di Pagamento sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario al più tardi entro la Chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento in conformità all'Articolo 6.

9.2 In deroga al precedente Articolo 9.1 del presente Contratto, sino al 1° gennaio 2012 la Banca può accreditare l'importo di un'Operazione di Pagamento sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario:

- (a) se tale Operazione di Pagamento è disposta su supporto telematico, al più tardi entro la Chiusura della terza Giornata Operativa successiva alla Giornata Operativa in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento;
- (b) se tale Operazione di Pagamento è disposta su supporto cartaceo, al più tardi entro la Chiusura della quarta Giornata Operativa successiva alla Giornata Operativa in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento.
- 9.3 Il Cliente Beneficiario ha diritto che l'Ordine di Pagamento di un'Operazione di Pagamento Passiva sia trasmesso dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto pagatore entro la Chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento. Nel caso di addebiti diretti, la Banca deve trasmettere l'Ordine di Pagamento in tempo utile per effettuare l'Operazione di Pagamento Passiva entro la data convenuta tra il Cliente Beneficiario e il soggetto pagatore.
- 9.4 Il Cliente prende espressamente atto che la Banca può sempre eseguire le Operazioni di Pagamento entro un termine più breve dei Termini Massimi di Esecuzione previsti dal presente Articolo 9.
- 9.5 Nel caso di versamento di contanti sul Conto Corrente nella valuta in cui il Conto Corrente è denominato, i fondi devono avere Data Valuta ed essere disponibili sul Conto Corrente nella medesima Giornata Operativa in cui sono ricevuti dalla Banca. I fondi si intendono ricevuti dalla Banca secondo quanto previsto dal precedente Articolo 6.
- 9.6 Se il versamento di contanti è effettuato in un giorno diverso da una Giornata Operativa, il versamento si intende ricevuto dalla Banca nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui sono stati versati i contanti.
- 9.7 I versamenti di contanti effettuati mediante ATM intelligenti o dispositivi similari, dopo le ore 16.00, si considerano effettuati nella Giornata Operativa successiva a quella dell'effettivo versamento.
- 9.8 I versamenti di contanti effettuati mediante il servizio di cassa continua – se previsto dalla Banca - si considerano effettuati nella Giornata Operativa in cui gli stessi vengono consegnati, dopo l'apertura della cassa continua, nella sede della Banca o, nell'ipotesi di erogazione di tale servizio per il tramite di una filiale della Banca medesima, nella Giornata Operativa in cui i contanti vengono prelevati dagli addetti della stessa filiale.
- 9.9 Per quanto concerne i versamenti disposti per il tramite della rete di sportelli convenzionati, non trovando applicazione le disposizioni di cui ai commi che precedono, si rimanda alla sezione denominata "Servizio di incassi e pagamenti" del Foglio Informativo pubblicato dalla Banca.
- 10 DATA VALUTA E DISPONIBILITÀ DEI FONDI**
- 10.1 Le disposizioni del presente Articolo si applicano a qualsiasi Operazione di Pagamento disposta o ricevuta dal Cliente tramite un Servizio di Pagamento, anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento non è situato nell'Unione Europea.
- 10.2 Il Cliente prende atto che, nonostante quanto precede, il presente Articolo non si applica ad operazioni di rettifica di Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto, non eseguite o non autorizzate.
- 10.3 L'importo di un'Operazione di Pagamento accreditato sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario non può avere Data Valuta successiva alla Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca.
- 10.4 L'importo di un'Operazione di Pagamento deve essere reso disponibile sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario nella medesima Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca.
- 10.5 L'importo di un'Operazione di Pagamento addebitato sul Conto Corrente del Cliente Pagatore non può avere Data Valuta precedente alla Giornata Operativa in cui è effettivamente addebitato.
- 11 STRUMENTI DI PAGAMENTO**
- 11.1 La Banca:
- (a) deve garantire che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo di un Servizio di Pagamento siano accessibili unicamente a colui che è abilitato ad utilizzare lo Strumento di Pagamento;
- (b) non deve inviare al Cliente Strumenti di Pagamento non richiesti dal Cliente, tranne se uno Strumento di Pagamento già richiesto dal Cliente deve essere sostituito;
- (c) deve assicurare che il Cliente abbia sempre a sua disposizione strumenti adeguati per (i) effettuare in modo efficace la notifica alla Banca in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello Strumento di Pagamento ovvero (ii) richiedere lo sblocco dello Strumento di Pagamento se la Banca ha provveduto a bloccarlo;
- (d) deve adoperarsi per impedire qualsiasi uso dello Strumento di Pagamento dopo che il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento di Pagamento è stato notificato alla Banca.
- 11.2 La Banca è responsabile dei rischi derivanti dalla spedizione di uno Strumento di Pagamento e dei relativi dispositivi personalizzati.
- 11.3 Il Cliente deve utilizzare uno Strumento di Pagamento in base ai termini ed alle condizioni del Contratto e nelle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento.
- 11.4 Il Cliente, non appena ricevuto uno Strumento di Pagamento e i relativi dispositivi personalizzati, deve immediatamente adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dello Strumento di Pagamento e dei dispositivi personalizzati.
- 12 FURTO, SMARRIMENTO, APPROPRIAZIONE INDEBITA O USO NON AUTORIZZATO DI UNO STRUMENTO DI PAGAMENTO**
- 12.1 Il Cliente deve comunicare, senza indugio, il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento alla Banca o al soggetto terzo dalla stessa designato, con le modalità e secondo la procedura descritta nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato o, in mancanza, nel Contratto o, in mancanza, nel Contratto di Conto Corrente Bancario.
- 12.2 Se non diversamente previsto nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento, la comunicazione del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento si considera ricevuta dalla Banca e, quindi, opponibile alla stessa, se effettuata:
- (a) telematicamente o telefonicamente, tramite gli operatori del Banking Center della Banca, mediante utilizzo dei codici segreti di cui al Servizio di Banca Diretta;
- (b) personalmente, recandosi presso la sede della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata al personale della Banca stessa.
- 12.3 Il Cliente può richiedere alla Banca i giustificativi volti a provare l'adempimento dell'obbligo di notifica previsto dal precedente Articolo 12.2, per 18 mesi dall'effettuazione della notifica.
- 12.4 Il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo dello Strumento di Pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente se:
- (a) lo Strumento di Pagamento è stato utilizzato dopo che la comunicazione prevista dal precedente Articolo 12.1 è divenuta opponibile alla Banca; o
- (b) non è stato possibile per il Cliente effettuare la comunicazione prevista dal precedente Articolo 12.1 efficacemente perché la Banca non ha rispettato gli obblighi previsti dal precedente Articolo 11.1.
- 12.5 L'Articolo 12.4, non si applica se il Cliente è responsabile ai sensi dell'Articolo 12.8 o del successivo Articolo 14.4.
- 12.6 Il Cliente sopporta le perdite derivanti dall'utilizzo indebito dello Strumento di Pagamento fino ad Euro 150,00 (centocinquanta), nei seguenti casi:
- (a) se lo Strumento di Pagamento è stato utilizzato prima che la comunicazione prevista dal precedente Articolo 12.1 è diventata opponibile alla Banca; o
- (b) il Cliente non ha adottato misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati.
- 12.7 L'Articolo 12.6, non si applica se il Cliente è responsabile ai sensi dell'Articolo 12.8.

- 12.8 Il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di Pagamento non autorizzate inclusi i casi disciplinati dagli Articoli 12.4 e 12.6 e non ha diritto di ottenere dalla Banca il rimborso dell'importo di tali operazioni se:
- (a) ha agito fraudolentemente;
 - (b) non ha adempiuto con dolo o colpa grave agli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
 - (i) Articoli 11.3 e 11.4; e
 - (ii) Articoli 12.1 e 12.2.

13 LIMITI DI UTILIZZO E BLOCCO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO

- 13.1 Le Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento possono prevedere dei limiti di spesa per utilizzare gli Strumenti di Pagamento.
- 13.2 La Banca può bloccare ovvero, se previsto dalla relative Condizioni per l'Erogazione di un servizio di pagamento, ridurre i limiti di utilizzo di uno Strumento di Pagamento se ritiene che sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze:
- (a) sicurezza dello Strumento di Pagamento;
 - (b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello Strumento di Pagamento;
 - (c) solo se lo Strumento di Pagamento prevede la concessione di una linea di credito, al verificarsi di un significativo aumento del rischio che il Cliente non adempia ai propri obblighi di pagamento.
- 13.3 Quando la Banca ritiene di procedere al blocco di uno Strumento di Pagamento, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, tranne se la comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.
- 13.4 Quando non vi sono più esigenze che giustificano il blocco, la Banca deve sbloccare lo Strumento di Pagamento o, se non è possibile procedere allo sblocco, sostituire lo Strumento di Pagamento bloccato con uno di nuova emissione.
- 13.5 La comunicazione al Cliente è effettuata con la modalità previste dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, secondo quanto previsto dal Contratto o, in mancanza, dal Contratto di Conto Corrente Bancario.

14 DEROGHE PER STRUMENTI DI PAGAMENTO DI BASSO VALORE E MONETA ELETTRONICA

- 14.1 Le disposizioni dell'Articolo 14 si applicano, in deroga alla disciplina ordinaria prevista per gli Strumenti di Pagamento dal Contratto, agli Strumenti di Pagamento che (i) consentono esclusivamente di eseguire singole Operazioni di Pagamento per un importo non superiore a Euro 30,00 (trenta), (ii) hanno un limite di spesa complessivo di Euro 150,00 (centocinquanta), o (iii) anche se ricaricabili, sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera Euro 150,00 (centocinquanta).
- 14.2 Gli importi di cui al precedente Articolo 14.1 (i) sono raddoppiati se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento interessata è insediato in Italia; o (ii) sono pari ad Euro 500,00 per Strumenti di Pagamento prepagati.
- 14.3 Se le norme che disciplinano le Condizioni di Erogazione del Servizio di pagamento prevedono che lo Strumento di Pagamento non può essere bloccato o non può esserne impedito l'ulteriore utilizzo in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato:
- (a) il Cliente non deve effettuare la notifica prevista dagli Articoli 12.1 e 12.2, e
 - (b) non si applicano:
 - (i) gli Articoli 11.1(c) e 11.1(d), e
 - (ii) l'Articolo 12.4.
- 14.4 Se lo strumento di pagamento è utilizzabile in forma anonima o se, per le caratteristiche dello Strumento di Pagamento, la Banca non può dimostrare che l'Operazione di Pagamento è stata autorizzata:
- (a) la Banca non è responsabile per l'effettuazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate, e
 - (b) non si applicano:
 - (i) l'Articolo 12.4(a);
 - (ii) l'Articolo 17.1.
- 14.5 Se la mancata esecuzione di un Ordine di Pagamento risulta evidente al Cliente dal contesto in cui il rifiuto interviene, la Banca - in deroga all'Articolo 7.3 - non deve informare il Cliente del rifiuto di un Ordine di Pagamento.
- 14.6 In deroga al precedente articolo 6.10, un Ordine di Pagamento non può più essere revocato dopo che il Cliente lo ha trasmesso al beneficiario o ha manifestato al beneficiario il proprio consenso ad avviare l'Operazione di Pagamento.
- 14.7 In deroga al precedente Articolo 9, il Cliente ha diritto:
- (a) se ha agito quale Cliente Pagatore, che l'importo di un'Operazione di Pagamento sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario entro la Chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 6; e
 - (b) se ha agito quale Cliente Beneficiario di un'Operazione di Pagamento Passiva, che il relativo Ordine di Pagamento sia trasmesso dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto pagatore entro la Chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 6.
- 14.8 In deroga agli Articoli 3.1, 3.2 e 3.3, e 4.1, la Banca comunica al Cliente Pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del Servizio di Pagamento, quali le modalità di utilizzo dello Strumento di Pagamento, le responsabilità della Banca, l'ammontare delle spese applicate e le altre informazioni pratiche necessarie affinché il Cliente possa scegliere con consapevolezza se sottoscrivere le relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento. La Banca indica al Cliente le modalità con cui accedere alle Informazioni e Condizioni Obbligatorie.
- 14.9 La Banca può proporre al Cliente eventuali modifiche delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento in deroga alle modalità previste all'Articolo 22.1.
- 14.10 In deroga all'Articolo 4, la Banca deve comunicare o rendere disponibile al Cliente unicamente
- (i) un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento, il relativo importo e le spese,
 - (ii) se si tratta di una serie di Operazioni di Pagamento, le informazioni relative all'importo e le spese totali e
 - (iii) se lo Strumento di Pagamento può essere utilizzato in modo anonimo o non consente che la Banca abbia a disposizione alcuna informazione circa le Operazioni di Pagamento effettuate, l'importo dei fondi residui.
- 14.11 Le modifiche unilaterali delle disposizioni applicabili ai Servizi di Pagamento, possono essere comunicate con modalità semplificata rispetto a quanto previsto dall'Articolo 22.
- 14.12 Se le modalità di funzionamento del circuito di Moneta Elettronica consentono alla Banca di congelare il relativo conto o di bloccare lo Strumento di Pagamento e lo Strumento di Pagamento ha un limite di avvaloramento non superiore a Euro 500,00 (cinquecento), non si applicano l'Articolo 17 e gli Articoli 12.4 e 12.5.

15 COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN MODO INESATTO

- 15.1 Il Cliente ha diritto che un'Operazione di Pagamento sia rettificata se comunica alla Banca che:
- (a) l'Operazione di Pagamento è stata eseguita in modo inesatto; o
 - (b) l'Operazione di Pagamento non è stata autorizzata ai sensi dell'Articolo 5,
- non appena venutone a conoscenza e - in ogni caso - entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi decorrenti dalla data di addebito o accredito, a seconda del caso, dell'importo dell'operazione contestata sul Conto Corrente.
- 15.2 Il Cliente deve comunicare alla Banca che un'Operazione di Pagamento non è stata eseguita non appena venutone a conoscenza e - in ogni caso - entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi decorrenti dalla data concordata con la Banca per l'esecuzione o dalla data di trasmissione alla Banca dell'Ordine di Pagamento.

- 15.3 Il Cliente può richiedere la rettifica dell'Operazione di Pagamento contestata anche dopo il termine di 13 (tredici) mesi previsto dai precedenti 15.1 e 15.2 se la Banca non ha messo a disposizione del Cliente le informazioni relative all'Operazione di Pagamento contestata.
- 15.4 Il Cliente deve effettuare la comunicazione alla Banca prevista dai precedenti 15.1 e 15.2 con le modalità previste nelle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, secondo quanto previsto dal Contratto o, in mancanza, secondo quanto previsto dal Contratto di Conto Corrente Bancario.
- 16 OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE IN MODO INESATTO O NON ESEGUITE**
- 16.1 Un'Operazione di Pagamento è considerata, a seconda del caso, come eseguita "in modo inesatto" o "non eseguita" se l'esecuzione non è conforme alle disposizioni del Contratto e delle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento e all'Ordine di Pagamento, ivi espressamente incluso l'Identificativo Unico.
Resta espressamente inteso che non è considerata come eseguita "in modo inesatto" o "non eseguita" l'Operazione di Pagamento non effettuata dalla Banca per assenza o indisponibilità di fondi.
- 16.2 Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nel Contratto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione di un'Operazione di Pagamento ricevuto. La responsabilità della Banca è, tuttavia, esclusa se:
- (a) il Cliente Pagatore non ha effettuato la comunicazione prevista dall'Articolo 15 nei termini ivi previsti;
 - (b) nel caso di Operazione di Pagamento disposta direttamente dal Cliente Pagatore, la Banca prova che il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione di Pagamento nei termini massimi previsti dall'Articolo 9;
 - (c) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva, la Banca prova di non aver ricevuto l'Ordine di Pagamento nei termini massimi di esecuzione previsti dal relativo contratto dei servizi di pagamento o concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario e il beneficiario e, in ogni caso, nei termini massimi applicabili alla relativa Operazione di Pagamento.
- 16.3 Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente Articolo 16.2, il Cliente Pagatore ha diritto che la Banca rimborsi, senza indugio, l'importo dell'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento contestata non fosse stata eseguita.
- 16.4 In ogni caso il Cliente Pagatore può rinunciare al rimborso previsto dal precedente Articolo 16.3 e richiedere che la Banca rettifichi l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, fatto salvo il diritto di ottenere il rimborso delle spese o degli interessi eventualmente addebitati in relazione all'Operazione di Pagamento contestata.
- 16.5 Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nel Contratto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario della corretta esecuzione di un'Operazione di Pagamento. La responsabilità della Banca è, tuttavia, esclusa se:
- (a) il Cliente Beneficiario non ha effettuato la comunicazione prevista dall'Articolo 15 nei termini ivi previsti;
 - (b) nel caso di Operazione di Pagamento Attiva, la Banca prova di non aver ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore l'importo dell'Operazione di Pagamento nei termini massimi di esecuzione previsti dal relativo contratto dei servizi di pagamento o concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore e il pagatore e, in ogni caso, nei termini massimi applicabili alla relativa Operazione di Pagamento;
 - (c) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva disposta dal Cliente Beneficiario, la Banca prova di aver correttamente trasmesso l'Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore nei termini massimi previsti dall'Articolo 9 e di aver addebitato l'Operazione di Pagamento in conformità a quanto previsto dall'Articolo 10.
- 16.6 Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente Articolo 16.5, il Cliente Beneficiario ha diritto che la Banca:
- (a) nel caso di Operazione di Pagamento disposta dal pagatore, metta a disposizione e accrediti l'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente senza indugio ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10 ;
 - (b) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva disposta dal Cliente Beneficiario, trasmetta senza indugio l'Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore e assicuri che l'importo di tale operazione sia a disposizione del Cliente Beneficiario non appena è accreditato sul conto corrente della Banca in conformità a quanto previsto dall'Articolo 10.
- 16.7 In caso di contestazione di un'Operazione di Pagamento da parte del Cliente, la Banca ha l'onere di provare che l'Operazione di Pagamento contestata è stata eseguita correttamente.
- 16.8 Il Cliente può richiedere alla Banca di adoperarsi – senza indugio – per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e di essere informato dei risultati delle ricerche effettuate dalla Banca.
- 16.9 In caso di responsabilità della Banca per inesatta o mancata esecuzione di un'Operazione di Pagamento, il Cliente ha diritto di ricevere il rimborso di tutte le spese e degli interessi direttamente connessi all'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto.
- 17 OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE**
- 17.1 Fatta salva la responsabilità del Cliente prevista dal precedente Articolo 12.8 e la mancata comunicazione prevista dall'Articolo 15, il Cliente ha diritto che la Banca, senza indugio rimborsi l'importo dell'Operazione di Pagamento non autorizzata ai sensi dell'Articolo 5 riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita.
- 17.2 Il Cliente non ha diritto al rimborso di un'Operazione di Pagamento non autorizzata se non effettua la comunicazione prevista dall'Articolo 15 nei termini ivi previsti.
- 17.3 La Banca, se ritiene che l'Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Cliente la prova della corretta autenticazione dell'operazione.
- 17.4 Resta espressamente inteso che l'utilizzo di uno Strumento di Pagamento registrato dalla Banca non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'Operazione di Pagamento contestata sia stata autorizzata dal Cliente, né che il Cliente abbia agito in modo fraudolento ovvero sia inadempiente con dolo o colpa grave agli obblighi previsti dagli Articoli 11.3 e 11.4, 12.1 e 12.2.
- 17.5 La Banca, se ha il motivato sospetto che il Cliente abbia agito fraudolentemente, può sospendere le operazioni di rimborso previste dal precedente Articolo 17.1 dandone immediata comunicazione al Cliente.
- 17.6 Il Cliente prende atto che la Banca, anche se ha effettuato il rimborso previsto dal precedente Articolo 17.1, può provare - in un momento successivo - che l'Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Cliente. In tal caso, il Cliente ha l'obbligo di restituire senza indugio alla Banca qualsiasi importo rimborsato dalla Banca in relazione all'Operazione di Pagamento contestata.
- 18 RIMBORSO AL CLIENTE PAGATORE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO PASSIVE**
- 18.1 Il Cliente Pagatore prende espressamente atto che le previsioni contenute nel presente Articolo si applicano unicamente quando il Cliente Pagatore è un Consumatore.
- 18.2 Il Cliente Pagatore può richiedere alla Banca il rimborso dell'intero importo addebitato sul Conto Corrente in relazione ad un'Operazione di Pagamento Passiva autorizzata, se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- (a) al momento in cui il Cliente Pagatore ha autorizzato l'Operazione di Pagamento, tale autorizzazione non conteneva la specificazione dell'importo dell'Operazione di Pagamento (es. Rid per il pagamento di utenze energia elettrica, acqua, gas etc.); sono esclusi i pagamenti con importi noti al momento dell'attivazione (ad es. rate di mutuo, anche se variabili, piani di accumulo anche con rivalutazioni indicizzate a valere su prodotti finanziari, premi assicurativi, ecc.);
 - (b) l'importo addebitato supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe ragionevolmente potuto aspettarsi sulla base del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del Contratto, delle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento applicabile e delle altre circostanze del caso, purché ragionevolmente conoscibili dalla Banca. A tal fine, il Cliente prende atto di non poter addurre ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.
- 18.3 Il Cliente Pagatore non può richiedere alla Banca il rimborso di cui al precedente Articolo 18.2 se:

- (a) il Cliente Pagatore ha dato l'autorizzazione al compimento dell'Operazione di Pagamento contestata direttamente alla Banca (es. addebito tramite RID o addebito diretto di rate di mutuo o finanziamento in genere concesso dalla Banca stessa); resta fermo il diritto di chiedere di non addebitare il conto corrente fino al giorno dell'addebito; e
- (b) ove possibile, il beneficiario dell'Operazione di Pagamento o la Banca hanno fornito o messo a disposizione del Cliente Pagatore, secondo quanto concordato, le informazioni relative alla futura Operazione di Pagamento almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.
- 18.4 Il Cliente Pagatore può richiedere alla Banca il rimborso previsto dal precedente Articolo 18.2 entro 8 (otto) settimane dalla data di addebito sul Conto Corrente dell'importo dell'Operazione di Pagamento Passiva.
- 18.5 In caso di richiesta di rimborso, la Banca può chiedere al Cliente Pagatore di fornire documenti ed ogni altro elemento utile a provare la sussistenza di entrambe le condizioni di fatto richieste dal precedente Articolo 18.2.
- 18.6 La Banca, entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione di richiesta di rimborso del Cliente Pagatore, sempre che tale richiesta sia ricevuta nei termini indicati nel precedente Articolo 18.4, rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento Passiva a meno che non fornisca al Cliente Pagatore una giustificazione per il rifiuto del rimborso. In tal caso, il Cliente Pagatore può presentare un esposto a Banca d'Italia o un ricorso stragiudiziale avverso il rifiuto ai sensi dell'Articolo 24.

19 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

- 19.1 Il Cliente prende atto che la responsabilità della Banca ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Contratto e delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento è esclusa se dipendente da caso fortuito, causa di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca) ovvero dall'adempimento di obblighi ad essa imposti da norme di legge nazionali o comunitarie (ivi espressamente inclusi i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).

20 VALUTA

- 20.1 Le Operazioni di Pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto Corrente.

21 SPESE

- 21.1 La Banca non può addebitare al Cliente le spese per le informazioni o per l'adozione di misure preventive o correttive ai sensi del Contratto o delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
- 21.2 In deroga al precedente Articolo 22.1, la Banca può addebitare al Cliente le spese sostenute per:
- (a) revoca di un Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 6.10;
- (b) rifiuto di un Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 7.5;
- (c) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto ai sensi dell'Articolo 8.6;
- (d) recesso entro 12 (dodici) mesi dalla conclusione del relativo contratto.]
- 21.3 La Banca può addebitare al Cliente le spese per informazioni richieste dal Cliente con frequenza maggiore di quella prevista dal Contratto o dalle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato o informazioni supplementari.
- 21.4 Il Cliente ha diritto di conoscere in anticipo tutte le spese dovute in relazione ad un determinato Servizio di Pagamento ed alle Operazioni di Pagamento ad esso connesse, incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa indicazione analitica.
- 21.5 Le spese applicate ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione del Contratto o delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato saranno (i) adeguate al servizio reso dalla Banca e (ii) coerenti con i costi effettivamente sostenuti dalla Banca.
- 21.6 La Banca deve trasferire l'intero importo di un'Operazione di Pagamento senza trattenere spese sull'importo trasferito. Tuttavia, nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento può essere convenuto che la Banca trattiene le proprie spese prima di accreditare l'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario.
- 21.7 Se dall'importo trasferito sono state trattenute spese diverse da quelle previste dal precedente Articolo 21.6, la Banca ed il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, che il pagatore e il beneficiario ricevano l'intero importo dell'Operazione di Pagamento.
- 21.8 Se un'Operazione di Pagamento non comporta conversioni valutarie, la Banca può addebitare al Cliente le spese applicate dalla Banca stessa, con l'esclusione delle spese di competenza dell'altro soggetto, beneficiario o del pagatore, a seconda del caso.
- 21.9 Le commissioni applicate alle Operazioni di Pagamento devono essere oggetto di analitica rendicontazione nel rispetto della disciplina bancaria in termini di trasparenza.
- 21.10 Nel caso di Operazioni di Pagamento che comportano conversioni valutarie, la banca può applicare commissioni interamente a carico del pagatore o del beneficiario.
- 21.11 Nel caso di Operazioni di Pagamento relative all'accredito di somme per pensioni o salari la Banca non applica alcuna commissione.

22 MODIFICHE DEL CONTRATTO

- 22.1 Qualsiasi modifica delle disposizioni contenute nel presente Contratto, ivi incluso il relativo documento di sintesi, e nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento deve essere proposta dalla Banca al Cliente:
- (a) su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole;
- (b) almeno 2 (due) mesi prima della data prevista per l'entrata in vigore delle modifiche.
- 22.2 Il Cliente che non intende accettare le modifiche proposte dalla Banca in conformità al precedente Articolo 22.1:
- (a) deve notificare alla Banca la mancata accettazione delle modifiche proposte entro la data di entrata in vigore, e
- (b) ha il diritto di recedere dal Servizio di Pagamento interessato dalla modifica entro 2 (due) mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche senza alcun addebito di spesa.
- 22.3 Il Cliente è informato che il recesso esercitato ai sensi dell'Articolo 23.1 con riguardo a determinati Servizi di Pagamento (disposizione di Bonifico), determina il recesso automatico dall'intero Contratto di Conto Corrente Bancario.
- 22.4 Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preavviso e con effetto immediato le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio più favorevoli al Cliente rispetto a quelli concordati o applicati in precedenza.
- 22.5 Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preavviso e con effetto immediato le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio, in senso sfavorevole al Cliente, se ha comunicato in anticipo al Cliente il metodo di calcolo dell'interesse effettivo, la data pertinente, e l'indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso di interesse o di cambio di riferimento.

23 RECESSO

- 23.1 Fermo restando in ogni caso quanto previsto al precedente Articolo 22.3 del Contratto, il Cliente ha il diritto di recedere da tutti o dai singoli rapporti relativi ai Servizi di Pagamento ai sensi dell'articolo 13 della sezione III delle Norme che regolano il servizio di Conto corrente ed i servizi connessi del Contratto di Conto Corrente Bancario.
- 23.2 Il Cliente, inviata la comunicazione di recesso alla Banca, è tenuto a verificare, entro i 10 (dieci) giorni di calendario successivi dal predetto invio, le Operazioni di Pagamento effettuate nei 13 (tredici) mesi antecedenti la data di scioglimento del rapporto contrattuale, disponibili sulla sezione personale del Cliente sul sito internet della Banca. Il Cliente, ove ravvisasse incongruenze nella movimentazione di cui sopra, è tenuto a comunicarlo alla Banca stessa tempestivamente e senza indugio. In difetto di quest'ultima comunicazione, la movimentazione s'intenderà pienamente accettata.
- 23.3 La Banca può recedere da tutti o dai singoli rapporti relativi ai Servizi di Pagamento ai sensi dell'Articolo 13 della sezione III del Contratto di Conto Corrente Bancario (delle Norme che regolano il servizio di Conto corrente ed i servizi connessi) ma con un preavviso di 2 mesi.

- 23.4 Se sussiste un giustificato motivo, la Banca può recedere dal Contratto e dalle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento senza preavviso e con effetto immediato, dandone pronta comunicazione al Cliente.
- 23.5 E' considerato quale "giustificato motivo" di recesso della Banca il ricorrere di situazioni che rientrano nell'ambito di norme nazionali o comunitarie in materia di riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo, mirate al congelamento di fondi o riguardanti l'adozione di misure specifiche previste per la prevenzione di reati e le relative indagini. Resta espressamente inteso che l'identificazione delle predette fattispecie non esclude altre e diverse ipotesi di "giustificato motivo" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo illecito o in violazione di norme contenute nel Contratto di Conto corrente Bancario (ivi incluse le norme di cui al presente Contratto), di uno Strumento di Pagamento o di un dispositivo rilasciato dalla Banca per l'erogazione dello Strumento di Pagamento medesimo e ad esso relativo.
- 23.6 In caso di recesso, il Cliente deve pagare le spese fatturate periodicamente in misura proporzionale al periodo di tempo precedente il recesso. Pertanto, se il Cliente ha pagato in anticipo più di quanto dovuto, ha diritto di ricevere dalla Banca il rimborso delle spese pagate in eccesso.
- 23.7 Il recesso del Cliente o della Banca dal Contratto di Conto Corrente Bancario si intende esercitato anche per tutte le Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento.
- 23.8 La cessazione per qualsiasi motivo del Contratto di Conto Corrente Bancario comporta il contestuale scioglimento del Contratto e di tutte le Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento.
- 24 RECLAMI, ESPOSTI E RICORSI STRAGIUDIZIALI**
- 24.1 Il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca per eventuali contestazioni relative a Servizi di Pagamento e Operazioni di Pagamento.
- 24.2 Se la Banca non risponde entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero se il reclamo è ritenuto infondato, il Cliente può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (costituito con deliberazione del CICR del 29 luglio 2008 e Regolamento di Banca d'Italia del 18 giugno 2009).
- 24.3 Il Cliente può presentare un esposto a Banca d'Italia se riscontra violazioni della Banca delle norme relative ai Servizi di Pagamento o all'esecuzione di Operazioni di Pagamento.
- 24.4 Il Cliente può ricorrere all'autorità giudiziaria anche se ha già proposto un esposto o un ricorso stragiudiziale. Il Cliente prende atto che, nel caso in cui presenti un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, può ricorrere all'autorità giudiziaria solo dopo che il procedimento stragiudiziale è esaurito.
- 25 DURATA**
- 25.1 Il Contratto è sottoscritto e le Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento, salvo che sia diversamente previsto nella relativa disciplina specifica, sono sottoscritte a tempo indeterminato.

SERVIZI DI PAGAMENTO OFFERTI E RELATIVE CONDIZIONI DI EROGAZIONE

PARTE I - OPERAZIONI DI PAGAMENTO ATTIVE

- 1 Bonifico**
- Descrizione del Servizio**
- 1.1 Il bonifico è un Servizio di Pagamento con cui un Cliente Pagatore può eseguire un' Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario.
- 1.2 L'Ordine di Pagamento relativo al bonifico può essere disposto attraverso l'utilizzo del servizio di Banca Diretta telefonica o telematica o direttamente presso lo sportello della Banca.
- 1.3 L'Ordine di Pagamento relativo al bonifico viene eseguito sulla base dell'Identificativo Unico del beneficiario fornito dal Cliente Pagatore così come previsto all' Articolo 8 del Contratto.
- 1.4 La provvista necessaria per l'esecuzione del bonifico deve essere messa a disposizione della Banca consentendo l'addebito del Conto Corrente del Cliente della corrispondente somma oggetto dell'Operazione di Pagamento.
- 1.5 L'esecuzione del bonifico deve essere autorizzata mediante invio dell'Ordine di Pagamento secondo le modalità previste nell'Allegato A.
- 1.6 L'Ordine di Pagamento deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l'Orario Limite ai sensi di quanto previsto dall' Articolo 6 del presente Contratto e nella tabella di cui all' Allegato B.
- 1.7 La Data Valuta di addebito o accredito dell'importo oggetto del bonifico deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall' Articolo 10 del presente Contratto.
- 2 Sepa Credit Transfer (SCT)**
- 2.1 Il SEPA Credit Transfer (SCT) è un Servizio di Pagamento simile al bonifico attraverso cui il Cliente Pagatore può eseguire un'Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario. Il servizio è utilizzabile dal Cliente a condizione che la Banca e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Credit Transfer Scheme. 2.2. Il SEPA Credit Transfer (SCT) può essere utilizzato per effettuare Operazioni di Pagamento singole e di massa (*bulk payments*) di qualunque importo.
- 2.3 Il Cliente che intende eseguire un SEPA Credit Transfer (SCT) deve indicare l'Identificativo Unico del beneficiario così come previsto all' Articolo 8 del presente Contratto ed il codice BIC (*Bank Identifier Code*). Identificativo Unico e BIC devono essere indicati anche per operazioni che si svolgono all'interno del territorio della Repubblica Italiana.
- 2.4 Alle Operazioni di Pagamento eseguite attraverso SEPA Credit Transfer (SCT) si applicano, ove compatibili, le previsioni relative al Bonifico.
- 3 Ricevuta Bancaria (Ri.Ba.)**
- 3.1 La Ri.BA è un Servizio di Pagamento con cui il Cliente Beneficiario deposita presso la Banca assuntrice un Ordine di Pagamento all'incasso per ottenere l'accredito di una somma sul proprio Conto Corrente. La banca trasmette l'Ordine di Pagamento relativo alla RI.BA. alla banca domiciliataria della RI.BA (banca pagatrice), la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore.
- 3.2 L'Ordine di Pagamento relativo alla RI.BA deve essere depositato dal Cliente Beneficiario presso gli sportelli della Banca assuntrice.
- 3.3 L'Ordine di Pagamento relativo alla RI.BA. deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l'Orario Limite ai sensi di quanto previsto dall' Articolo 6 del presente Contratto e nella tabella di cui all' Allegato B.
- 3.4 La Data Valuta dell'importo oggetto del pagamento RI.BA deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi dei quanto previsto dall' Articolo 10 del presente Contratto.
- 3.5 In caso di mancato pagamento da parte del debitore dell'importo oggetto della RI.BA., la Banca notificherà alla banca del Cliente Beneficiario il mancato pagamento entro la seconda Giornata Operativa successiva a quella in cui era previsto il pagamento dell'importo oggetto della RI.BA.

4 Pagamento Mediante Avviso (M.A.V) E Bollettino Bancario

- 4.1 Il pagamento mediante avviso (M.A.V.) è un Servizio di Pagamento con cui un soggetto incarica la propria banca di incassare un credito che vanta nei confronti di un altro soggetto. La banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al Cliente Pagatore. Il pagamento da parte del Cliente Pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, anche presso gli uffici postali.
- 4.2 Il bollettino bancario è un Servizio di Pagamento del tutto simile al M.A.V con la sola differenza che l'invio del bollettino bancario al Cliente Pagatore è fatta direttamente dal creditore, il creditore ne gestisce il relativo rapporto e deve provvedere a compilare integralmente il bollettino bancario con le indicazioni dell'Identificativo Unico così come previsto all'Articolo 8 del presente Contratto e procedere alla codificazione con premarcatura in "OCRB" o "Bar-Code PDF 417".
- 4.3 Il Cliente Pagatore può pagare il M.A.V. o il Bollettino Bancario direttamente allo sportello della Banca o, se previsto, tramite il Servizio di Banca Diretta Telefonica o Telematica ed autorizzare l'esecuzione della relativa Operazione di Pagamento Attiva ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 5 del presente Contratto e l'autorizzazione deve essere data nella forma e secondo la procedura prevista nell'Allegato A.
- 4.4 L'Ordine di Pagamento relativo al M.A.V. o al bollettino bancario deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l'Orario Limite ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 6 del presente Contratto e nella tabella di cui all'Allegato B.
- 4.5 La Data Valuta di addebito dell'importo oggetto del M.A.V. o del bollettino bancario deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi dei quanto previsto dall'Articolo 10 del presente Contratto.

PARTE II - OPERAZIONI DI PAGAMENTO PASSIVE

5 Rapporti Interbancari Diretti (R.I.D.)

- 5.1 Il R.I.D. è un Servizio di Pagamento con cui il Cliente Beneficiario dà un Ordine di Pagamento alla banca di addebitare l'importo indicato nel R.I.D. sul conto corrente del debitore intrattenuto presso una qualsiasi altra banca operante sul territorio della Repubblica Italiana.
- 5.2 L'autorizzazione ad addebitare il R.I.D. anche in via continuativa da parte del debitore è contenuta nella delega che il debitore ha firmato e consegnato al Cliente Beneficiario.
- 5.3 La Data Valuta di addebito dell'importo oggetto del R.I.D. deve essere applicata al Cliente Pagatore ai sensi dei quanto previsto dall'Articolo 10 del presente Contratto.
- 6 SEPA Direct Debit (SDD)**
- 6.1 Il SEPA Direct Debit (SDD) è un Servizio di Pagamento simile al R.I.D.. Il servizio è utilizzabile dal Cliente della Banca a condizione che quest'ultima e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Direct Debit Scheme.
- 6.2 Il Cliente Beneficiario che intende eseguire un SEPA Direct Debit (SDD) deve indicare l'Identificativo Unico del beneficiario così come previsto all'Articolo 8 del presente Contratto ed il codice BIC. Identificativo Unico e BIC devono essere indicati anche per operazioni che si svolgono all'interno del territorio della Repubblica Italiana.
- 6.3 L'autorizzazione ad addebitare il SEPA Direct Debit (SDD) da parte del Cliente Pagatore deve essere data attraverso il cd. "mandate" e anche con modalità elettroniche attraverso il cd. "e-mandate".
- 6.4 Il Cliente Beneficiario di un SEPA Direct Debit (SDD) deve notificare al debitore, con un preavviso di almeno 14 giorni di calendario, l'inizio di operatività del SEPA Direct Debit (SDD).
- 6.5 In caso di SEPA Direct Debit (SDD) ripetitivi, la notifica di cui al precedente Articolo deve essere eseguita solo una volta.
- 6.6 Alle Operazioni di Pagamento eseguite attraverso SEPA Direct Debit (SDD) si applicano, ove compatibili, le previsioni relative al R.I.D. sopra riportate.
- 6.7 Il Cliente può revocare un Ordine di Pagamento relativo ad un R.I.D. o SEPA Direct Debit (SDD) attraverso l'utilizzo del Servizio di Banca Diretta telefonica o telematica o direttamente presso lo sportello della Banca.

PARTE III - SERVIZI BANCOMAT / PAGOBANCOMAT

7 Oggetto

- 7.1 La Carta Bancomat/PagoBancomat - Fastpay (di seguito denominata Carta) rilasciata dalla Banca include le funzionalità (di seguito denominate Servizi) BANCOMAT, PagoBANCOMAT e FASTpay, alle quali si aggiungono le funzionalità (o Servizi) CIRRUS e MAESTRO.
- 7.2 La Carta Multifunzione, che include la funzionalità CARTA DI CREDITO (CartaSi), non prevede i Servizi CIRRUS e MAESTRO.
- 7.3 I Servizi a cui la Carta è abilitata sono specificati e disciplinati nella presente Sezione e nel foglio informativo "I servizi Bancomat/Pagobancomat, Cirrus/Maestro e Fastpay" il relativo Marchio è riportato sulla Carta rilasciata dalla Banca. La sola funzionalità CARTA DI CREDITO, ove prevista, è disciplinata, invece, da separato contratto.
- 7.4 L'uso congiunto della Carta e del "Codice Personale Segreto", di seguito denominato P.I.N. (Personal Identification Number), identifica e legittima il Titolare della Carta medesima (di seguito denominato Titolare) a disporre del proprio conto corrente (di seguito denominato conto corrente di utilizzo) con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi più avanti disciplinati in apposite Sezioni, salvo quanto previsto nella Sezione IV relativamente al Servizio FASTpay per il quale non è previsto l'utilizzo del P.I.N.
- 7.5 L'utilizzo dei Servizi deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai relativi Marchi, entro i limiti di utilizzo e con le modalità indicati nella presente parte III della Sezione II Bis, ed in ogni caso entro il limite d'importo costituito dal saldo disponibile del conto corrente di utilizzo, qualora sia inferiore ai predetti limiti di utilizzo. Il Titolare, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di utilizzo previsti nelle condizioni economiche riferibili al servizio.
- 7.6 Anche in deroga a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Contratto, i limiti di utilizzo e le modalità di cui sopra possono essere modificati dalla Banca in qualunque momento in conformità a quanto previsto nell'Articolo 22 del Contratto.
- 7.8 La Banca può bloccare l'utilizzo della Carta ovvero ridurre il massimale di utilizzo secondo quanto previsto dall'Articolo 13 del Contratto .

8 Rilascio della Carta

- 8.1 La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
- 8.2 Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., consegnato al Titolare in un plico sigillato. La Banca garantisce che il predetto P.I.N. viene elaborato con modalità tali che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e di terzi.
- 8.3 Dietro richiesta scritta del Titolare, ed a rischio del medesimo, la Banca provvede alla spedizione della Carta e del P.I.N. in plichi separati.
- 8.4 Le Carte emesse dalla Banca sono prive di intestazione e contrassegnate da un numero univoco, tramite il quale la Banca è in grado di risalire, in qualsiasi momento, al Titolare.
- 8.5 La Banca di sua iniziativa può inviare per posta la sola Carta esclusivamente in caso di sostituzione di quella in scadenza, laddove sia previsto un termine di validità della Carta medesima, ovvero laddove si rendesse necessario, per ragioni tecniche e/o di sicurezza, procedere ad una sostituzione generalizzata delle Carte in circolazione.

9 Validità della Carta e modalità di addebito della quota annuale

- 9.1 La Carta è valida fino all'eventuale termine di scadenza indicato su di essa e sarà, di regola, rinnovata in maniera automatica ad ogni scadenza. In mancanza del predetto termine di scadenza, la validità della Carta è a tempo indeterminato.

9.2 L'importo della quota annuale viene addebitato sul conto corrente di utilizzo, in via anticipata e con cadenza annuale, nella misura pattuita ed indicata nelle relative condizioni economiche.

9.3 L'importo della quota annuale di cui al comma precedente è dovuto in misura fissa e non frazionabile anche per periodi di possesso della Carta inferiore all'anno; ciò anche in caso di smarrimento o sottrazione della Carta, ovvero in caso di sua smagnetizzazione. Esso è, inoltre, dovuto per intero anche in caso di emissione di una nuova Carta in sostituzione di una vecchia Carta denunciata smarrita o sottratta, ovvero smagnetizzata.

10 Poteri di rappresentanza

10.1 Il Titolare è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell'utilizzo della Carta e del P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone.

10.2 In caso di persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata a soggetto autorizzato ad operare sul Conto Corrente Bancario, ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene Titolare, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo del contratto "Servizio Bancomat/PagoBancomat".

10.3 In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto sopra indicato, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del P.I.N..

10.4 La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare di cui sopra sono opponibili alla Banca trascorsi tre giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione.

11 Custodia della carta e del rappresentanza

11.1 Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme con essa.

11.2 Il Titolare è responsabile, in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta nei limiti previsti dall'Articolo 12 del presente Contratto.

11.3 In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.

12 Smarrimento o sottrazione di carta e/o P.I.N.

12.1 In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nelle istruzioni fornite dalla Banca (Sito Internet, VRU, Lettera accompagnatoria della carta) e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Titolare medesimo. Inoltre, il Titolare è tenuto anche a denunciare tempestivamente l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed a conservare copia della denuncia per un periodo di almeno 12 mesi; entro tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere copia della denuncia al titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.

12.2 Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunicherà al Titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il Titolare dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla propria Banca personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.

12.3 Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Titolare è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla propria Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

12.4 La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca:

a) dalla data ed ora di rilascio del numero di blocco comunicato dall'operatore nel caso di telefonata al Numero Verde;

b) dalle ore 24 del giorno di ricezione della segnalazione effettuata personalmente agli sportelli della Banca oppure mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.

13 Erogazione dei Servizi

13.1 La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all' Oggetto di questa parte III del Contratto negli orari indicati nelle Norme particolari per il Servizio Bancomat e Pagobancomat di seguito riportate, salvi casi di forza maggiore.

13.2 La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature per l'erogazione del servizio di cui trattasi nonché di sospendere o eliminare i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi alla sicurezza dei Servizi medesimi.

14 Addebito in conto

14.1 L'addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.

15 Durata del contratto

15.1 La durata del Servizio Bancomat/Pago Bancomat è a tempo indeterminato

15.2 Le norme, contrattuali ed economiche relative al "Servizio Bancomat/PagoBancomat" si applicano anche nel caso di sostituzione della Carta a seguito di smarrimento o sottrazione, ovvero in caso di smagnetizzazione, ovvero per qualsiasi altro motivo ed ancorché la sostituzione avvenga per iniziativa della Banca.

16 Recesso della Banca

16.1 La Banca può recedere dal Servizio in base all'Articolo 23 del presente Contratto dandone comunicazione scritta al Titolare, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

16.2 Qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare. È convenzionalmente equiparato al giustificato motivo di cui al comma precedente l'uso della Carta per importi eccedenti il saldo disponibile del conto corrente di utilizzo o i limiti di utilizzo indicati nelle Condizioni Economiche del "Servizio Bancomat/PagoBancomat" ovvero l'uso della Carta medesima nel periodo in cui la Banca abbia eventualmente comunicato al Titolare l'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della stessa.

16.3 Il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

17 Recesso del Titolare e obbligo di restituzione della Carta

17.1 Il Titolare ha facoltà di recedere dal Servizio Bancomat/ PagoBancomat in qualunque momento ai sensi dell'Articolo 23 del presente Contratto, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta annullata mediante un taglio che attraversa la banda magnetica, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

17.2 Il Titolare inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta e ogni altro materiale in precedenza consegnato:

a) in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;

b) alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta o del Contratto o del Contratto di Conto Corrente Bancario;

c) in caso di variazione del soggetto autorizzato;

d) contestualmente alla richiesta di estinzione del Conto Corrente.

- 17.3 La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.
- 17.4 In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta e le spese del blocco della Carta resteranno a carico del Titolare o dei suoi eredi.
- 17.5 Non è consentito usare la Carta non restituita, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del Conto Corrente di utilizzo o ai limiti di utilizzo indicati nelle Condizioni Economiche del contratto "Servizio Bancomat/PagoBancomat".
- 17.6 Se il Titolare recede prima del 12° mese dalla sottoscrizione del Servizio ha diritto di ricevere il rimborso della quota associativa in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo del Servizio ed è tenuto a corrispondere eventuali ulteriori spese sostenute dalla Banca.
- 18 Estraneità della Banca nei rapporti tra Titolare e Convenzionati**
- 18.1 Il Titolare riconosce espressamente che la Banca è totalmente estranea ai rapporti e alle eventuali controversie tra il Titolare stesso e gli esercizi e soggetti convenzionati, per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti mediante l'utilizzo delle varie funzionalità cui la Carta è abilitata, ivi compresi i pagamenti di pedaggi autostradali.
- 19 Rinvio**
- 19.1 Per quanto non espressamente previsto in questo Contratto, si applicano le norme che regolano il Contratto di Conto Corrente Bancario.
- 20 Norme particolari per il servizio Bancomat**
- 20.1 Il Servizio BANCOMAT consente al Titolare di prelevare denaro contante - entro i limiti di utilizzo e le modalità indicate nelle istruzioni fornite dalla Banca - presso qualunque sportello automatico (ATM) contraddistinto dal Marchio Bancomat.
- 20.2 Il Servizio consente, altresì, al Titolare di effettuare autonomamente presso gli ATM della Banca interrogazioni sul saldo e gli ultimi movimenti del conto corrente di utilizzo.
- 20.3 La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del sabato e della domenica e dalle ore 00.00 alle ore 02.00 nonché dalle ore 05.00 alle ore 00.00 dal lunedì al venerdì (incluse le festività infrasettimanali), fatta eccezione per gli impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.
- 20.4 In caso di utilizzo errato o comunque in difformità dalle disposizioni indicate nel presente Contratto lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto a contattare la sua Banca secondo quanto indicato nelle istruzioni fornite dalla Banca. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
- 21 Norme particolari per il servizio Pagobancomat**
- 21.1 Il Servizio PagoBANCOMAT consente al Titolare di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i limiti di utilizzo e le modalità indicate nelle istruzioni fornite dalla Banca a valere sul Conto Corrente di utilizzo, mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o comunque individuato dal Marchio Pago BANCOMAT.
- 21.2 Il Servizio consente altresì al Titolare di disporre i suddetti pagamenti su apparecchiature diverse collegate al terminale POS, previa attivazione delle specifiche funzionalità mediante utilizzo congiunto della Carta e del P.I.N. (ad esempio: ricariche di telefoni cellulari, pagamento di bollette telefoniche e di quant'altro proposto dall'apparecchiatura stessa).
- 21.3 Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati, restando esclusa ogni responsabilità della Banca per il mancato funzionamento per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del Servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei terminali POS.
- 21.4 In caso di difettoso funzionamento dei Terminali il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
- 21.5 I pagamenti disposti tramite le suddette apparecchiature diverse dai Terminali POS risulteranno dall'apparecchiatura stessa in forma elettronica.
- 22 Norme particolari per il servizio Fastpay (pagamento dei pedaggi autostradali)**
- 22.1 Il Servizio di Pagamento dei pedaggi autostradali ("Servizio FASTpay") consente al Titolare di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio FASTpay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da società od enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l'addebito dei relativi importi sul conto corrente di utilizzo.
- 22.2 Il Titolare prende atto che la Banca è, parimenti, in tal modo irrevocabilmente autorizzata ad accreditare a dette società od enti l'importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali.
- 22.3 Il Titolare prende, altresì, atto che, per l'utilizzo del Servizio, non è prevista la digitazione del P.I.N. e che la Carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se al seguito del primo.
- 22.4 Il Servizio FASTpay funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- 22.5 Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, sciopero anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore.
- 22.6 La contabilizzazione sul Conto Corrente di utilizzo dell'importo dei pedaggi effettuati dal Titolare avviene con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell'addebito, con Data Valuta pari alla data della relativa contabilizzazione.
- 23 Norme particolari per il servizio Cirrus e Maestro**
- 23.1 Il Servizio consente al Titolare di effettuare - entro i limiti di utilizzo e le modalità indicate nelle istruzioni fornite dalla Banca - prelievi di contante all'estero presso tutti gli sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal simbolo CIRRUS e pagamenti all'estero, mediante ordine irrevocabile, della merce acquistata e dei servizi utilizzati presso tutti gli esercizi e soggetti convenzionati dotati di appositi terminali (POS) contraddistinti dal simbolo MAESTRO.
- 23.2 Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi.
- 23.3 È, comunque, esclusa ogni responsabilità della Banca per il mancato o irregolare funzionamento degli ATM e dei POS.
- 23.4 Gli ATM ed i POS effettuano le operazioni sopra previste nella divisa avente corso legale nel paese in cui sono installati ed utilizzati.
- 23.5 Gli addebiti relativi ad operazioni di prelievo e/o pagamento effettuate in valute diverse dall'Euro saranno convertiti in Euro al tasso di cambio e secondo le modalità previste nelle Condizioni Economiche del contratto "Servizio Bancomat/PagoBancomat".

ALLEGATO A

Servizio	CANALE DI ACCESSO ALLA BANCA				
	Family Banker	Internet Banking	Mobile Banking	Call Center	Sportello
Bonifico Italia	Modulo di disposizione firmato	RIF. Servizio di Banca Diretta	RIF. Servizio di Banca Diretta	RIF. Servizio di Banca Diretta	Modulo di disposizione firmato
Bonifico SEPA	Modulo di disposizione firmato	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Modulo di disposizione firmato
Bonifico Estero	Modulo di disposizione firmato	RIF. Servizio di Banca Diretta	Non previsto	RIF. Servizio di Banca Diretta	Modulo di disposizione firmato
Bonifico urgente	Non previsto	Non previsto	Non previsto	RIF. Servizio di Banca Diretta	Modulo di disposizione firmato
Bonifico di importo rilevante	Modulo di disposizione firmato	Non previsto	Non previsto	RIF. Servizio di Banca Diretta	Modulo di disposizione firmato
RID	Firma Delega (indipendentemente dal canale)				
Ri.Ba.	Pagamento (Presentazione avviso)	RIF. Servizio di Banca Diretta	Non previsto	RIF. Servizio di Banca Diretta	Pagamento (Presentazione avviso)
M.Av.	Pagamento (Presentazione avviso)	RIF. Servizio di Banca Diretta	Non previsto	RIF. Servizio di Banca Diretta	Pagamento (Presentazione avviso)
Bollettino Bancario	Pagamento (Presentazione bollettino)	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Pagamento (Presentazione Bollettino)

ALLEGATO B

Bonifici in uscita disposti allo Sportello

Per la filiale si considerano i bonifici disposti in formato cartaceo.

GIORNO	ORARIO APERTURA	GIORNATA OPERATIVA	CUT-OFF		
			Italia	SEPA	Estero
Lunedì - Venerdì	Da 08.30 a 13.20 mattino Da 14.30 a 16.30 pomeriggio	Sì	16.30	13.00	16.30
Sabato	Chiuso	No	-	-	-
Semi - festivi	Da 08.30 a 11.30	Sì	11.00	11.00	11.00
Festivi	Chiuso	No	-	-	-

Bonifici in uscita disposti da Internet Banking

GIORNO	ORARIO APERTURA	GIORNATA OPERATIVA	CUT-OFF		
			Italia	SEPA	Estero
Lunedì - Venerdì	H24/7	Sì	17:00	-	17:00
Sabato	H24/7	No	-	-	-
Semi - Festivi	H24/7	Sì	12:00	-	12:00
Festivi	H24/7	No	-	-	-

Bonifici in uscita disposti da Call Center

GIORNO	ORARIO APERTURA	GIORNATA OPERATIVA	CUT-OFF		
			Italia	SEPA	Estero
Lunedì - Venerdì	Dalle 08:00 alle 22:00	Sì	17:00	-	17:00
Sabato	Dalle 08:00 alle 12:00	No	-	-	-
Semi - Festivi	Dalle 08:00 alle 18:00	Sì	12:00	-	12:00
Festivi	Chiuso	No	-	-	-

Bonifici in ingresso (interni) dalla BANCA

GIORNO	ORARIO APERTURA	GIORNATA OPERATIVA	CUT-OFF		
			Italia	SEPA	Estero
Lunedì - Venerdì	Sì	SI	18:00	-	-
Sabato	No	-	-	-	-
Semi - festivi	Sì	-	12:00	-	-
Festivi	No	-	-	-	-

Bonifici in ingresso da altre banche

GIORNO	GIORNATA OPERATIVA	CUT-OFF		
		Italia	SEPA	Estero
Lunedì - Venerdì	Sì	Giornata di ricezione	Giornata di ricezione	Giornata di ricezione
Sabato	No	-	-	-
Semi Festivi	Sì	Giornata di ricezione	Giornata di ricezione	Giornata di ricezione
Festivi solo nazionali (25.04,01.05, 02.06,15.08, 08.12)	Sì (solo BIR)	Entro il primo giorno lavorativo successivo	Entro il primo giorno lavorativo successivo	Entro il primo giorno lavorativo successivo

Pagamento Ri.Ba. allo Sportello

GIORNO	ORARIO APERTURA	GIORNATA OPERATIVA	CUT-OFF
Lunedì - Venerdì	Da 08.30 a 13.20 mattino Da 14.30 a 16.30 pomeriggio	Sì	16.30
Sabato	Chiuso	No	-
Semi - festivi	Da 08.30 a 11.30	Sì	11.30
Festivi	No	No	-

Pagamento Ri.Ba tramite Banca Telematica

GIORNO	ORARIO DISPONIBILITA'	GIORNATA OPERATIVA	CUT-OFF
Lunedì - Venerdì	24/7	Sì	Entro le ore 19:00 del giorno antecedente la data desunzione di insoluto
Sabato	24/7	No	-
Semi - festivi	24/7	Sì	Entro le ore 12:00 del giorno antecedente la data desunzione di insoluto
Festivi	24/7	No	-

Pagamento M.Av. e Bollettino Bancario allo Sportello

GIORNO	ORARIO APERTURA	GIORNATA OPERATIVA	CUT-OFF
Lunedì - Venerdì	Da 08.30 a 13.20 mattino Da 14.30 a 16.30 pomeriggio	Sì	16.30
Sabato	Chiuso	No	-
Semi - festivi	Da 08.30 a 11.30	Sì	11.30
Festivi	No	No	-

Pagamento M.Av. e Bollettino Bancario tramite Banca Telematica

GIORNO	ORARIO DISPONIBILITA'	GIORNATA OPERATIVA	CUT-OFF
Lunedì - Venerdì	24/7	Sì	19:00
Sabato	24/7	No	-
Semi - festivi	24/7	No	-
Festivi	24/7	No	-

ALLEGATO C

Servizio	Identificativo Unico
Bonifico	IBAN
Bonifico SEPA	IBAN + BIC
Ri.Ba.	Numero Effetto
M.Av.	Numero Incasso
Bollettino Bancario	IBAN

Note richiamate nel testo contrattuale

^a Articolo 3, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo): "Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; (omissis).

^b Articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE: "Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese: 1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR."

^c Articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del Testo Unico Bancario: " Moneta elettronica: un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente".